

ARTICOLO	OGGETTO	Criterio di delega
<p>ART. 1 COMMA 5 lett. a)</p>	<p>DIGITALIZZAZIONE E PROCESSO PENALE TELEMATICO</p>	<p>Prevedere che <u>atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale</u>, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il <u>deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche</u>; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica;</p>
lett. b)		<p>prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a) del presente comma, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;</p>
lett. c)		<p>prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri: 1) gradualità, differenziazione e adeguatezza</p>

		<p>delle strutture amministrative centrali e periferiche;</p> <p>2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;</p> <p>3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto;</p>
lett. d)		<p>prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera a) del presente comma per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione;</p>
lett. e)		<p>prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:</p> <p>1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;</p> <p>2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento in relazione a ciascun settore interessato;</p> <p>3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici;</p>
lett. f)		<p>prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto</p>

		perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
ART. 1 COMMA 6 lett. a)	NOTIFICAZIONI	Prevedere per l'imputato non detenuto o non internato: l'obbligo di comunicare, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, i <u>recapiti telefonici e telematici</u> di cui abbia disponibilità; la <u>facoltà di dichiarare domicilio per le notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico</u> .
lett. b)		Prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima ed escluse quelle relative alla citazione in giudizio, siano effettuate presso il difensore; prevedere deroghe a tale principio qualora vi sia il difensore di ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita con consegna all'imputato personalmente o a persona con lui convivente, al portiere o a chi ne fa le veci.
lett. c)		Prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga l'avvertimento che le successive notificazioni, escluse quelle per la citazione in giudizio, saranno effettuate al difensore; stabilire l'onere per l'imputato di indicare al difensore i recapiti telefonici di cui abbia disponibilità nonché un proprio recapito idoneo, anche telematico, ove ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al difensore ogni mutamento del recapito.
lett. d)		Escludere la sussistenza di un inadempimento del difensore agli obblighi del mandato professionale in caso di omissione o ritardo nella comunicazione all'assistito per fatto imputabile a quest'ultimo.
lett. e)		Coordinare la disciplina delle notificazioni al difensore con i casi di avvenuta elezione o dichiarazione di domicilio (anche telematico) oppure di imputato detenuto.

lett. f)		In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notifica dell'atto di citazione all'imputato dovrà essere effettuata presso il domicilio obbligatoriamente dichiarato o eletto nell'atto di impugnazione.
ART. 1 COMMA 7	PROCESSO IN ASSENZA DELL'IMPUTATO	
lett. a)		Prevedere che il processo può svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è frutto di una scelta volontaria e consapevole.
lett. b)		L'imputato deve essere tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere assunta anche in sua assenza. L'autorità giudiziaria, per la notificazione dell'atto introduttivo del processo può avvalersi della polizia giudiziaria.
lett. c)		Prevedere che nel caso in cui non si abbia certezza <i>dell'effettiva</i> conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si procede in assenza dell'imputato quando il giudice ritiene provata la conoscenza della pendenza del procedimento avuto riguardo alle modalità della notificazione e di ogni altra circostanza del caso concreto.
lett. d)		Prevedere che se all'udienza preliminare o comunque alla prima udienza fissata per il giudizio l'imputato è assente e non è impedito a comparire, il giudice deve verificare la sua rinuncia a comparire o in assenza l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo ovvero le condizioni di cui alla

		<p>lettera c. Solo in presenza di questi presupposti si proseguirà in assenza dell'imputato</p>
lett. e)		<p>Prevedere che se non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato (sopra riportate) il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere.</p> <p>Fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art 157 c.p. deve essere eseguita ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere domicilio.</p> <p>Durante le ricerche possono essere assunte, su richiesta di parte, le prove non rinviabili osservando le norme del dibattimento.</p> <p>Una volta rintracciata la persona ricercata deve esserne data notizia tempestiva all'autorità giudiziaria. La sentenza di non doversi procedere deve essere revocata e dovrà essere fissata nuova udienza per la prosecuzione del procedimento.</p> <p>Nel giudizio di primo grado non si deve tener conto, ai fini della prescrizione, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere ed il momento in cui la persona ricercata è stata rintracciata, salvo l'estinzione del reato nel caso in cui siano superati i termini stabiliti dall'art. 157 c.p..</p>
lett. f)		<p>Prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche se non si ha la certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a</p>

		<p>giudizio.</p> <p>Rivedere la disciplina della latitanza al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarsi.</p>
lett. g)		<p>Ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo.</p>
lett. h)		<p>Il difensore dell'imputato assente può impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Nel mandato l'imputato deve dichiarare o eleggere il domicilio per il giudizio di impugnazione. Prevedere un ampliamento del termine per impugnare in favore del difensore assente.</p>
lett. i)		<p>Nella citazione a giudizio l'imputato deve essere avvisato che non comparendo sarà comunque giudicato in assenza e che nel provvedimento di esecuzione sia contenuto l'avviso al condannato che ove si sia proceduto in sua assenza, senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti dalla lettera g.</p>
ART. 1 COMMA 8 lett. a)	ATTI DEL PROCEDIMENTO	<p>Prevedere registrazione audiovisiva per documentare interrogatorio e prova dichiarativa assunta fuori udienza (salva indisponibilità contingente).</p>
lett. b)		<p>Prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione delle SIT senza obbligo di trascrizione</p>

lett. c)		Individuare i casi in cui la partecipazione all'atto o all'udienza possa avvenire a distanza con il consenso delle parti.
ART. 1 COMMA 9	INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE	
lett. a)	Richiesta di archiviazione	modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli <u>elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna</u> ;
lett. b)		escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla <u>persona offesa che abbia rimesso la querela</u> ;
lett. c)	Durata indagini preliminari	<p>modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui <u>all'articolo 405</u> del codice di procedura penale, in relazione alla <u>natura dei reati</u>, nelle seguenti misure</p> <p>1) <u>sei mesi</u> dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;</p> <p>2) <u>un anno e sei mesi</u> dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;</p> <p>3) <u>un anno</u> dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi;</p>

lett. d)		prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la <u>proroga</u> dei termini di cui <u>all'articolo 405</u> del codice di procedura penale <u>una sola volta</u> , prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a <u>sei mesi</u> , quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini
lett. e)	Esercizio azione penale	prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a <u>esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione</u> entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari
lett. f)	Discovery	predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di <u>prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale</u> , tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012
lett. g)	Rimedi contro la stasi del procedimento	prevedere una disciplina che, in ogni caso, <u>rimedi alla stasi del procedimento</u> , mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari

lett. h)		prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, <u>dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale</u> , il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale
lett. i)	Criteria di selezione notizie di reato	prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino <u>criteri di priorità trasparenti e predeterminati</u> , da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di <u>selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre</u> , tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti
lett. l)	Estensione catalogo reati di competenza monocratica	estendere il catalogo dei <u>reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale</u> a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento

lett. m)	<p align="center">Regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere</p>	<p>modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice <u>pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;</u></p>
lett. n)	<p align="center">Modifica imputazione</p>	<p>prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero</p>
lett. o)	<p align="center">Costituzione di parte civile in udienza preliminare</p>	<p>prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice, conferisca al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di</p>

		costituirsì parte civile
lett. p)		precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui <u>all'articolo 335</u> del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni
lett. q)		prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta
lett. r)	Iscrizione notizia reato	prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto

lett. s)		prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo
lett. t)	Riapertura indagini	prevedere criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di <u>riapertura delle indagini</u> di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale
ART. 1 COMMA 10	PROCEDIMENTI SPECIALI	
lett. a)	Applicazione della pena su richiesta delle parti	<p>1) estensione dell'accordo fra le parti alle pene accessorie e alla loro durata, in ipotesi di <u>pena detentiva da applicare superiore ai due anni</u>;</p> <p>estensione dell'accordo alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare, nei casi di pena su richiesta delle parti;</p> <p>2) riduzione degli effetti extra-penali della sentenza di "patteggiamento", <u>privandola dell'efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e negli altri casi</u>;</p> <p>3) necessità di coordinare l'art. 446 c.p.p. e la disciplina adottata in attuazione del comma 12 dell'articolo in esame, quanto al termine per la richiesta di patteggiamento;</p>
lett b)	Giudizio abbreviato	1) prevedere l'ammissione del rito, se subordinato ad una integrazione probatoria ex art. 438/5 c.p.p., ai casi di integrazione necessaria ai fini della decisione e di produzione di un'economia processuale <u>in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale</u> ;

		<p>2) prevedere, nel caso di mancata impugnazione dell'imputato, un'ulteriore riduzione della pena inflitta, di un sesto, applicata dal giudice dell'esecuzione</p> <p>3) abrogare il comma 3 dell'art. 442 c.p.p. (sulla notifica della sentenza all'imputato non comparso) e l'art. 134 norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., di cui al D.Lgs. 28/07/1989, n. 271;</p>
lett c)	Giudizio immediato	<p>1) prevedere, dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato <i>ex art. 438/1 c.p.p.</i> o la richiesta di applicazione della pena <i>ex art. 444 c.p.p.</i>, qualora sia intervenuto il rigetto della richiesta di abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria, reso dal giudice indagini preliminari;</p> <p>2) prevedere, dopo la notificazione sopra citata, la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato, qualora sia intervenuto dissenso del pubblico ministero o rigetto del giudice indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena <i>ex art. 444 c.p.p.</i>;</p>
lett d)	Procedimento per decreto	<p>prevedere che la richiesta possa essere formulata dal pubblico ministero entro un anno dalla iscrizione ai sensi dell'art. 335 c.p.p.;</p> <p>stabilire come necessario il pagamento della pena pecuniaria nei casi di cui all'art. 460, co. 5, c.p.p., ai fini dell'estinzione del reato;</p> <p>assegnare al condannato un termine di giorni 15 dalla notifica del decreto penale di condanna, <u>per il pagamento di pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, a seguito di rinuncia alla opposizione;</u></p>

lett e)		coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con quella dei termini per le richieste dei procedimenti speciali;
lett f)		prevedere la richiesta dell'imputato di definire il processo ex artt. 444 ss. c.p.p. ss. o ex artt. 458 ss. c.p.p. in caso di nuove contestazioni (Libro VII, titolo II, capo IV c.p.p.); prevedere che tale facoltà possa esercitarsi nell'udienza successiva a quella della nuova contestazione.
ART. 1 COMMA 11 lett. a)	GIUDIZIO (DIBATTIMENTO)	Prevedere che il giudice comunichi dopo ordinanza ammissione prove il calendario delle udienze per escussione prove e discussione.
lett. b)		Prevedere che le parti illustrino le richieste di prova ai fini dell'ammissibilità ex art. 190 c.p.p..
lett. c)		Prevedere termine congruo prima dell'udienza di escussione consulente e perito per deposito consulenze tecniche e perizie (ferma disciplina letture e atti utilizzabili) .
lett. d)		Prevedere riassunzione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice su richiesta della parte; se videoregistrata il giudice disporrà la riassunzione solo se lo ritiene necessario, sulla base di specifiche esigenze
ART. 1 COMMA 12 lett. a)	GIUDIZIO (DIBATTIMENTO MONOCRATICO)	Introdurre nei procedimenti a citazione diretta un'udienza pre-dibattimentale in camera di consiglio davanti al giudice diverso da quello del dibattimento (Giudice pre-dibattimentale) <i>(Nota di Silvia: ho chiamato "Giudice pre-dibattimentale" questa nuova figura che viene introdotta che è una sorta di GUP ma è una definizione che ho dato ai fini della sintesi)</i>

lett. b)		Prevedere la rilevabilità d'ufficio della nullità in caso di violazione art. 552 comma 1 lett. c) c.p.p. (enunciazione fatto in forma chiara e precisa) con restituzione degli atti al PM (<i>Giudice pre-dibattimentale</i>)
lett. c)		Prevedere la rilevabilità d'ufficio, con restituzione degli atti al PM, in caso di difformità tra il fatto, le aggravanti, le circostanze che possono comportare applicazione di misure di sicurezza (e i relativi articoli) e quanto emerge dagli atti del fascicolo (<i>Giudice pre-dibattimentale</i>)
lett. d) + f)		Prevedere, in assenza di richieste di riti alternativi, sulla base degli atti nel fascicolo del PM, che il giudice valuti se sussistono le condizioni per sentenza di non luogo a procedere (<i>Giudice pre-dibattimentale</i>) a meno che dal proscioglimento non debba conseguire applicazione di misura di sicurezza diversa da confisca
lett. e)		Prevedere che il <i>giudice pre-dibattimentale</i> , se il processo non è definito con rito alternativo o sentenza di non luogo a procedere fissi data per una nuova udienza non prima di 20 gg avanti a nuovo giudice per il dibattimento (da coordinare con art. 468 c.p.p. - deposito lista testi -).
lett. g)		Prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera d) si applichino artt. 426 (requisiti sentenza), 427 (condanna querelante) ,428 (impugnazione) c.p.p.

ART. 1 COMMA 13	IMPUGNAZIONI	
lett. b)	Abrogazione artt. 582 co 2 e 583 cpp	<u>abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale</u> e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento
lett. c)	Inappellabilità sentenze	prevedere l' <u>inappellabilità delle sentenze</u> di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa
lett. d)	Azione penale – azione civile	disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia
lett. e)	Inappellabilità sentenza	prevedere l' <u>inappellabilità</u> della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità
lett. f)	Inappellabilità sentenza ex 425 cpp	prevedere l' <u>inappellabilità</u> della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c)

lett. g)	Appello cartolare	prevedere la celebrazione del <u>giudizio di appello con rito camerale non partecipato</u> , salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza
lett. h)	Ampliamento casi patteggiamento in appello	<u>eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale</u>
lett. i)	Motivi appello	prevedere <u>l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi</u> quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato
lett. l)	Rinnovazione istruzione dibattimentale	<u>modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado</u>
lett. m)	Trattazione cartolare dei giudizi in Cassazione	prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla <u>Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto</u> senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che la Corte di cassazione, ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme

		previste per la celebrazione dell'udienza
lett. n)	Questione di competenza per territorio	prevedere che il <u>giudice</u> chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente
lett. o)	Impugnazione straordinaria in Cassazione	introdurre un mezzo di <u>impugnazione straordinaria</u> davanti alla <u>Corte di cassazione</u> al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale.

ART. 1 COMMA 14	AMMINISTRAZIONE BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO ED ESECUZIONE DELLA CONFISCA	
lett. a)	Esecuzione confisca per equivalente	Prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le <u>modalità di esecuzione delle pene pecuniarie</u> e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le <u>forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile</u> ;
lett. b)	Amministrazione beni sottoposti a sequestro e confisca	Disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni dell'art. <u>104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie</u> del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
ART. 1 COMMA 15	CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'	
lett. a)	Delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.)	prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale;
lett. b)		Prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela per specifici reati contro la persona o contro il patrimonio con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a 2 anni (ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze), ad esclusione dei casi in cui la persona offesa sia incapace per età o per

		infermità;
lett. c)	Formalità della querela	prevedere l'obbligo che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni e prevedere la possibilità di indicare , a tal fine, un idoneo recapito telematico;
lett. d)	Remissione tacita della querela	prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza in qualità di testimone;
ART. 1, COMMA 16	PENA PECUNIARIA	Razionalizzazione e semplificazione del procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; modificare meccanismi e procedura di conversione delle pene pecuniarie per insolvenza o insolubilità del condannato; prevedere un efficace procedimento che garantisca l'effettiva riscossione della pena pecuniaria ovvero la sua conversione in caso di mancato pagamento.
ART. 1 COMMA 17 lett. a) e b)	SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI (L. 689/1981)	Abolizione sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata; prevedere le seguenti sanzioni sostitutive di pene detentive brevi: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro pubblica utilità e pena pecuniaria.
lett. c)		Disciplinare il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le sanzioni sostitutive prevedendo che possano essere applicate solo qualora contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino la prevenzione dal pericolo di commissione di altri reati.
lett. d)		Disciplinare le condizioni soggettive per l'applicazione delle sanzioni sostitutive coordinandole con le preclusioni già previste dall'Ordinamento Penitenziario per la semilibertà e detenzione domiciliare.
lett. e)		Possibilità per il giudice, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, di sostituire: la pena detentiva entro 4 anni con semilibertà o detenzione domiciliare;

		<p>la pena detentiva entro 3 anni anche con lavoro di pubblica utilità (se non si oppone il condannato);</p> <p>la pena detentiva entro 1 anno anche con pena pecuniaria.</p> <p>In caso di decreto penale, la pena potrà essere sostituita, oltre che con pena pecuniaria, anche con lavoro di pubblica utilità (se non si oppone il condannato).</p>
lett. f)		<p>Mutuare la disciplina dell'Ord. Pen., in quanto compatibile, per semilibertà e detenzione domiciliare; mutuare la disciplina Giudice di Pace (D.lgs. n. 274/2000), in quanto compatibile, per lavoro di pubblica utilità.</p>
lett. g)		<p>Coinvolgimento UEPE per l'applicazione delle sanzioni sostitutive nel giudizio di cognizione.</p>
lett. h)		<p>Inapplicabilità della disciplina della sospensione condizionale della pena alle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi.</p>
lett. i)		<p>Revoca della confisca in caso di decreto penale di condanna o sentenza di patteggiamento con successivo positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e, ove possibili, risarcimento del danno o eliminazione conseguenze dannose del reato. Resta salva la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, profitto o prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.</p>
lett. l)		<p>Determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva in una somma individuata nel minimo in misura indipendente dalla somma prevista nell'art. 135 c.p. (che non risulti eccessivamente onerosa e che permetta al giudice di poter adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato) e nel massimo in euro 2.500; in caso di sostituzione pena detentiva nel decreto penale di condanna, il valore giornaliero sarà di euro 250.</p>

lett. m)		Revoca delle sanzioni sostitutive brevi in caso di loro mancata esecuzione o violazione grave e reiterata delle relative prescrizioni, con conversione della pena residua in pena detentiva o altra pena sostituiva. Non si applica la revoca della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvibilità o altro giustificato motivo.
lett. n)		Prevedere la responsabilità penale del condannato, mutuandola dalle rispettive discipline dell'Ord. Pen. (artt. 47 ter comma 8 e 51 comma 3) e del Giudice di Pace (art. 56, comma 1 d.lgs. n. 274/2000), in caso di violazione obblighi delle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.
ART. 1 COMMA 18	GIUSTIZIA RIPARATIVA	
lett. a)		Introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa in armonia col diritto europeo e internazionale riguardo a soggetti interessati, criteri di accesso, programmi e loro svolgimento nonché valutazione degli esiti;
lett. b)	Vittima del reato	Definire la vittima del reato come: 1) la persona fisica che ha subito un danno fisico, morale o emotivo o perdite economiche direttamente causate dal reato; 2) il familiare di una persona la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno da tale perdita, ricomprendendosi nella categoria: il coniuge, l'unito civilmente, il convivente (richiesta relazione intima, compresenza nello stato di famiglia e convivenza stabile e continua), i parenti in linea diretta, i fratelli e sorelle e le persone a carico della vittima;

lett. c)	Accesso ai programmi di giustizia riparativa	Prevedere la possibilità di accesso ai programmi di g.r. in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva e senza preclusioni in relazione alle fattispecie di reato e alla gravità; su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, col consenso di autore e vittima del reato, e con valutazione del programma da parte dell'autorità giudiziaria.
lett. d)	Garanzie per l'accesso	prevedere che le garanzie includano: 1) completa e tempestiva informazione dei soggetti coinvolti; 2) diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; 3) rispondenza dei programmi all'interesse dei soggetti coinvolti e della comunità; 4) ritrattabilità del consenso; 5) confidenzialità delle dichiarazioni rese durante i programmi salvo il consenso delle parti, la necessità di impedire imminenti o gravi reati, o il loro costituire esse stesse reato; 6) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena.
lett. e)	Esito dei programmi	prevedere che 1) l'esito favorevole dei programmi possa essere oggetto di valutazione nel procedimento penale e in fase esecutiva; 2) l'impossibilità di attuazione o il fallimento dei programmi non producano effetti negativi sui soggetti coinvolti nel procedimento penale o in sede esecutiva;
lett. f)	Mediatori esperti in Giustizia riparativa	Disciplinare la formazione dei mediatori, tenendo conto delle esigenze dei soggetti coinvolti, della capacità di gestione del

		<p>conflitto e del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale;</p> <p>prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio della professione e le modalità di accreditamento presso il Ministero della Giustizia, garantendo imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo.</p>
lett. g)	Caratteristiche delle prestazioni dei servizi	Individuare livelli essenziali e uniformi delle prestazioni, erogate da strutture pubbliche (almeno una per distretto di Corte d'Appello) facenti capo ad enti locali e convenzionate col Ministero e che si avvalgano di mediatori esperti accreditati presso il Ministero stesso, garantendo l'affidabilità dei servizi e la protezione delle vittime.
ART. 1 COMMA 21	ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA' PER TENUITA' DEL FATTO	
lett. a)	Ambito di applicabilità	<p>Per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione di Istanbul ratificata con legge 77/2013, prevedere come limite all'applicabilità del 131 bis c.p. la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria;</p> <p>ampliare i casi in cui ai sensi del secondo comma del 131 bis c.p. l'offesa non può ritenersi di particolare tenuità.</p>
lett. b)	Rilievo della condotta susseguente al reato	Dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini di ritenere l'offesa particolarmente tenue.
ART. 1 COMMA 22	Procedimento per M.A.P.	
lett. a)	Ambito di applicabilità	Estendere l'ambito di applicabilità della sospensione con MAP a ulteriori specifici reati puniti con pena edittale detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori compatibili con l'istituto.
lett. b)	Soggetti legittimati alla richiesta	Prevedere che la sospensione con MAP possa essere proposta anche dal P.m.

ART. 1 COMMA 23 lett. a)	ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI	Prevedere apposita causa di estinzione delle contravvenzioni in fase di indagini preliminari in seguito a tempestivo adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e al pagamento di una somma di denaro (costituita da una frazione del massimo edittale dell'ammenda prevista per il reato), con possibilità di prestazione di LPU in alternativa al pagamento della somma; eventuale riduzione pena in caso di adempimento tardivo.
lett. b)		Prevedere l'applicazione della causa di estinzione di cui alla precedente lettera a) a determinate contravvenzioni per le quali sia possibile una condotta ripristinatoria o risarcitoria, purché non concorrano con delitti.
lett. c)		Mantenere obbligo per l'organo accertatore di riferire la notizia di reato ex art. 347 c.p.p.
lett. d)		Sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato alla comunicazione al PM dell'adempimento o inadempimento dell'indagato alle prescrizioni e al pagamento della somma di cui alla precedente lett. a). Previsione di un termine massimo per effettuare la predetta comunicazione al PM.
ART. 1 COMMA 24	CONTROLLO GIURISDIZIONALE DELLA LEGITTIMITA' DELLA PERQUISIZIONE	Prevedere il diritto dell'indagato e dei soggetti interessati a proporre opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale non sia conseguito un sequestro.
ART. 1 COMMA 25	DIRITTO ALL'OBLIO	Il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere e la sentenza di assoluzione dovranno costituire titolo per ottenere un provvedimento di deindicizzazione al fine di garantire il diritto all'oblio degli indagati/imputati.